SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, **BIANCOFORNO S.P.A.** (di seguito anche "la Società") ha attivato i propri canali di segnalazione whistleblowing.

CHI PUÒ SEGNALARE?

Possono effettuare le segnalazioni, che verranno gestite conformemente al D.Lgs. 24/23:

- i lavoratori subordinati;
- i lavoratori con contratto di lavoro tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- i lavoratori autonomi che prestano la propria opera presso la Società;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria opera presso la Società;
- i fornitori di beni e servizi della Società;
- gli azionisti:
- le persone che, anche di fatto, rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

COSA SI PUÒ SEGNALARE?

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Non sono segnalazioni whistleblowing:

- ✓ contestazioni, rivendicazioni o richieste personali relative al proprio rapporto di lavoro (da inviare alle funzioni aziendali competenti);
- ✓ reclami o contestazioni relativi ai servizi svolti dalla Società (da inviare alle funzioni aziendali competenti).

COME SEGNALARE?

I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- inviando una comunicazione per posta, scrivendo all'indirizzo Biancoforno S.p.a., Via Mazzei, 1
 - 56012 Calcinaia (PI) ed indirizzando la missiva all'attenzione Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing.

La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse:

- 1. la prima, con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, recapito al quale ricevere le comunicazioni e le ricevute di cui alla presente procedura,
- 2. la seconda, con la segnalazione.

Le due buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, che rechi all'esterno la dicitura "riservata al Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing", senza indicare il mittente.

- > Tramite chiamata telefonica e/o messaggio alla segreteria telefonica o whatsapp, contattando il numero: +3316595827;
- tramite richiesta di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni whistleblowing presso una delle sedi della Società

Il contenuto dell'incontro verrà riportato in un verbale redatto dal Gestore della Segnalazione e sottoscritto dal segnalante a conferma della correttezza di quanto riportato.

Coloro che intendono presentare una segnalazione whistleblowing devono specificare di voler mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di ritorsione, impiegando - al momento dell'utilizzo di uno dei canali messi a disposizione - la dicitura "segnalazione whistleblowing".

IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il canale di gestione interno è da utilizzare in via prioritaria.

I segnalanti possono, altresì, ricorrere al canale esterno gestito da ANAC, collegandosi al sito https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing, esclusivamente nei seguenti casi:

- la Società non ha attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è conforme al D.lgs. 24/2023;
- è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono, altresì, effettuare la divulgazione pubblica (stampa e altri mezzi di diffusione quali social network), al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta ferma la possibilità di denuncia alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.